

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1030

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CALDEROLI, GUBETTI**

Ordinamento della professione di interprete di lingua dei segni italiana (LIS) utilizzata dalle persone non udenti

*Presentata il 25 luglio 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Uno dei momenti cruciali nella vita delle persone non udenti è stato nel giugno 1988 quando il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione relativa alle lingue dei segni, denominati anche lingue gestuali, usate dalle persone sorde, che ribadisce l'importanza e la validità di queste lingue e dei loro interpreti come uno dei mezzi mediante i quali i non udenti possono accedere alla vita quotidiana e sociale. Da quel momento sono stati definiti due punti fondamentali per la vita delle persone non udenti:

che esiste una forma di comunicazione usata dai non udenti che possiede la forma, la struttura e la funzione di una

lingua alla quale è stato, da tempo, attribuito lo *status* di lingua dei segni;

che questa lingua come tutte le lingue, ha bisogno di interpreti che siano in grado di tradurre da e in lingua dei segni.

La base di partenza per chiarire la figura dell'interprete di lingua dei segni è fornita dal dizionario della lingua italiana dove alla voce interprete recita testualmente: « chi traduce ad altri nella lingua a lui nota i discorsi fatti in altra lingua ». Per interpreti si intendono persone che conoscono la lingua dei segni e siano in grado di tradurre tutto ciò che viene detto in italiano (proprio come gli interpreti « normali » che traducono tutto ciò che

viene detto da una lingua ad un'altra, esempio dal ed in inglese, francese, russo). L'interprete di lingua dei segni ha gli stessi requisiti dell'interprete vocale:

- competenze nelle due lingue;
- conoscenza delle due diverse culture;
- capacità di passare da un mondo linguistico ad un altro.

Tuttavia l'interprete di lingua dei segni opera da e per un gruppo di persone che oltre ad essere linguisticamente differenti, sono portatori di un *deficit sensoriale*. La presenza del *deficit* uditivo di per sé non pregiudica gli aspetti cognitivi del soggetto, ma ne condiziona la vita sociale e gli aspetti logistici della comunicazione.

Per questa ed altre ragioni, le competenze dell'interprete per persone non udenti comprendono anche tutta una serie di tecniche di comunicazione oltre alla basilare capacità di tradurre da ed in lingua dei segni e dalla profonda conoscenza della cultura dei non udenti che usano questa lingua.

Nel nostro Paese esiste una variegata realtà educativa che ha portato, nell'arco degli anni, a diversi tipi di *status* linguistico delle persone non udenti. Pertanto gli interpreti devono essere in grado di tradurre sia nella forma di comunicazione propria delle persone non udenti (lingua italiana dei segni LIS linguaggio mimico-gestuale) sia attraverso la lettura labiale e la dattilologia. Quindi l'interprete per persone non udenti deve radunare in sé tutte le forme di comunicazione usate dagli stessi in Italia.

Pertanto la seguente proposta di legge mira a realizzare i seguenti obiettivi:

1) dare concretezza agli obiettivi proposti dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, nella quale si evidenzia l'importanza di questa figura professionale in relazione ad una maggiore autonomia delle persone non udenti;

2) definire con esattezza quali sono le caratteristiche dell'interprete per persone non udenti che non si rispecchia più nel ruolo di assistente o aiuto, ma in quello

più specifico di « ponte di comunicazione » rendendo alle persone non udenti, capacità decisionali e consapevolezza delle proprie decisioni;

3) individuare in modo inequivocabile gli interpreti in possesso di competenze tali da soddisfare qualunque tipo di richiesta effettuata dai non udenti;

4) eliminare ogni forma di abusivismo, nel campo dell'interpretariato, creato da figure professionali similari;

5) precisare in modo rigoroso le competenze ed i limiti della professione di interprete per persone audiolese, nel pieno rispetto delle altre figure professionali.

La presente proposta di legge è peraltro, ispirata alla logica di assicurare un'adeguata valorizzazione e definizione delle diverse competenze ricomprese nella professione e tiene conto dell'esistenza nell'ordinamento di titoli di studio qualificati. Risponde al legittimo interesse a un'immagine affidabile e non costituisce deroga ad altri albi professionali già esistenti. Risolve al tempo stesso il grave problema degli interpreti consulenti tecnici del giudice, che svolgono nell'ordinamento funzioni molto delicate senza essere sottoposti ad alcun controllo. Si è così previsto di articolare l'albo professionale in due distinti elenchi rispettivamente agli interpreti di conferenza e agli interpreti di trattativa.

Per quanto concerne gli interpreti la previsione all'interno dell'albo di due diversi elenchi, relativi rispettivamente agli interpreti di conferenza e agli interpreti di trattativa è stata suggerita dall'esigenza di valorizzare adeguatamente l'interpretariato di conferenza caratterizzato dalle competenze complesse richieste dalla piena padronanza delle tecniche di interpretazione simultanea e consecutiva.

L'articolo 3 della proposta di legge subordina l'iscrizione nei diversi elenchi dell'albo, obbligatoria per l'esercizio della professione, al possesso di precisi requisiti, tra cui essere cittadino italiano o di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato con cui esista trattamento di

reciprocità attestato dal Ministero degli affari esteri, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, aver compiuto un periodo di pratica conformemente al regolamento di cui all'articolo 5 e alle norme deontologiche stabilite dal consiglio dell'ordine professionale.

L'articolo 5 demanda a un regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la definizione dei programmi e delle modalità di ammissione e svolgimento dell'esame di Stato per l'abilitazione professionale.

Gli articoli dal 7 al 14 disciplinano le modalità di elezione, i compiti e l'articolazione interna del Consiglio dell'ordine professionale.

L'articolo 15 attribuisce al Ministro di grazia e giustizia l'alta vigilanza sull'ordine.

Con gli articoli da 16 a 19 sono, infine, dettate le norme relative alla prima formazione dell'albo.

Per quanto concerne la disciplina transitoria per l'iscrizione all'albo, in attesa dell'attuazione delle disposizioni sull'esame di Stato, l'articolo 16 considera equipollente al requisito del superamento dell'esame di abilitazione e dell'espletamento del periodo di praticantato, il possesso da parte degli interessati di un titolo di studio congiunto con l'effettuazione di un determinato periodo di attività pratica specifica. Anche per la prima formazione dell'albo si specifica la classificazione delle competenze linguistiche.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

*(Istituzione dell'ordine degli interpreti di lingua dei segni italiana (LIS) utilizzata dalle persone sorde).*

1. È istituito l'ordine professionale degli interpreti da e in lingua dei segni italiana (LIS) utilizzata dalle persone sorde.

2. All'ordine professionale di cui al comma 1 appartengono gli interpreti di conferenza e gli interpreti di trattativa iscritti nei rispettivi elenchi dell'albo professionale.

3. Sono interpreti di conferenza coloro che assicurano l'interpretazione in occasione di congressi, conferenze, convegni, riunioni e incontri utilizzando le tecniche di interpretazione, simultanea e consecutiva, come definite a livello internazionale. Sono interpreti di trattativa coloro che assicurano la comunicazione informale da e in lingua dei segni italiana (LIS) per piccoli gruppi di partecipanti con esclusione della tecnica di traduzione simultanea.

4. L'ordine professionale degli interpreti è persona giuridica di diritto pubblico.

### ART. 2.

*(Istituzione dell'albo professionale).*

1. È istituito l'albo professionale degli interpreti di lingua dei segni italiana (LIS) utilizzata dalle persone sorde.

2. Gli iscritti all'albo di cui al comma 1 sono soggetti alla disciplina stabilita dall'articolo 622 del codice penale.

3. Gli oneri relativi all'istituzione e alla gestione dell'albo sono a carico degli stessi iscritti.

## ART. 3.

*(Condizioni per l'iscrizione all'albo professionale).*

1. L'iscrizione all'albo professionale è obbligatoria per l'esercizio della professione ed avviene sulla base di un'apposita domanda al Consiglio nazionale dell'ordine di cui all'articolo 7.

2. Possono ottenere l'iscrizione all'albo coloro che risultino in possesso dei seguenti requisiti:

*a)* essere cittadino italiano ovvero cittadino di uno Stato membro della Comunità europea o di uno Stato con cui esista trattamento di reciprocità attestato dal Ministero degli affari esteri;

*b)* essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione;

*c)* avere la residenza in Italia o, per i cittadini italiani residenti all'estero, dimostrare di risiedere all'estero per prestare servizio in qualità di interprete presso enti o imprese nazionali che operino fuori dal territorio dello Stato;

*d)* non avere riportato condanne penali passate in giudicato per delitti che comportino l'interdizione dall'esercizio della professione;

*e)* aver compiuto un periodo di pratica, conformemente al regolamento di cui all'articolo 5 ed alle norme deontologiche stabilite dal Consiglio nazionale dell'ordine di cui all'articolo 7.

3. L'iscrizione all'albo professionale di cui al presente articolo non preclude l'iscrizione ad altri albi professionali.

## ART. 4.

*(Cancellazione dall'albo professionale).*

1. La cancellazione dall'albo professionale avviene:

*a)* nei casi di rinuncia dell'iscritto;

b) quando sia venuto a mancare uno dei requisiti di cui alle lettere a), c), d) ed e) del comma 2 dell'articolo 3, salvo che, nel caso di trasferimento della residenza all'estero, l'iscritto sia esonerato dal requisito del possesso della residenza in Italia.

ART. 5.

*(Esame di Stato).*

1. I programmi e le modalità di ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di interprete di lingua dei segni italiana (LIS) utilizzata dalle persone sorde, sia di trattativa sia di conferenza, sono determinati con regolamento emanato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentite le competenti sezioni del Consiglio nazionale dell'ordine di cui all'articolo 14 della presente legge, entro sei mesi dalla data della sua entrata in vigore.

ART. 6.

*(Formazione degli elenchi).*

1. Gli interpreti di conferenza e gli interpreti di trattativa in lingua dei segni (LIS) utilizzata dalle persone sorde che abbiano superato l'esame di Stato sono iscritti nei rispettivi elenchi secondo la seguente classificazione:

a) interpreti di conferenza che traducono dall'italiano alla lingua dei segni italiana (LIS) e viceversa;

b) interpreti di trattativa che traducono dall'italiano alla lingua dei segni italiana (LIS) e viceversa.

ART. 7.

*(Consiglio nazionale dell'ordine).*

1. È istituito il Consiglio nazionale dell'ordine degli interpreti di lingua dei segni

italiana (LIS) utilizzata dalle persone sorde, con sede presso il Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Consiglio nazionale dell'ordine dura in carica tre anni e i suoi membri sono eletti dagli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 6. Al Consiglio nazionale dell'ordine sono assegnati venti membri di cui nove appartenenti all'elenco degli interpreti di trattativa, nove appartenenti all'elenco degli interpreti di conferenza e due rappresentanti di associazioni di audiolesi; in caso di parità prevale il voto del presidente. Il Consiglio nazionale dell'ordine elegge nel proprio seno un presidente, un vicepresidente, un tesoriere e un segretario.

3. Il Consiglio nazionale dell'ordine esercita le seguenti attribuzioni:

a) cura la tenuta dell'albo professionale provvedendo alle iscrizioni e alle cancellazioni ed effettuando la relativa revisione almeno ogni due anni;

b) propone le tabelle delle tariffe minime degli onorari professionali, armonizzandole con quelle internazionali, da approvarsi annualmente con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

c) adotta i provvedimenti disciplinari;

d) predispone ed aggiorna il codice deontologico e lo sottopone all'approvazione degli iscritti mediante *referendum*;

e) provvede agli adempimenti per la riscossione dei contributi in conformità alle disposizioni vigenti in materia di imposte dirette;

f) provvede alla ordinaria e alla straordinaria amministrazione dell'ordine, alla gestione del suo patrimonio mobiliare e immobiliare nonché alla compilazione annuale dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi;

g) cura l'osservanza delle leggi e delle disposizioni concernenti la professione;

h) provvede alla trasmissione di copia dell'albo professionale e degli aggiornamenti annuali al Ministro di grazia e giustizia, nonché al procuratore della Repubblica di Roma;

i) determina i contributi annuali da corrispondere dagli iscritti all'albo professionale, nonché le tasse per il rilascio dei certificati e dei pareri sulla liquidazione degli onorari. I contributi e le tasse debbono essere contenuti nei limiti necessari a coprire le spese per una regolare gestione dell'ordine;

l) designa, su proposta delle rispettive sezioni, i rappresentanti dell'ordine negli enti e nelle commissioni a livello nazionale;

m) esprime pareri, su richiesta degli enti pubblici ovvero di propria iniziativa anche sulla qualificazione di istituzioni non pubbliche per la formazione professionale.

#### ART. 8.

*(Convocazione  
del Consiglio nazionale dell'ordine).*

1. Il Consiglio nazionale dell'ordine è convocato dal presidente almeno una volta ogni dodici mesi e, comunque, ogni volta che se ne presenti la necessità o quando sia richiesto da almeno sette dei suoi membri o da almeno un quarto degli iscritti all'albo professionale.

#### ART. 9.

*(Attribuzione del presidente  
del Consiglio nazionale dell'ordine).*

1. Il presidente del Consiglio nazionale dell'ordine esercita le attribuzioni conferitegli dalla legge ovvero dal Consiglio stesso, ha la rappresentanza dell'ordine e rilascia i certificati e le attestazioni relativi agli iscritti.



## ART. 10.

*(Scioglimento  
del Consiglio nazionale dell'ordine).*

1. Il Consiglio nazionale dell'ordine può essere sciolto qualora, richiamato all'osservanza dei propri doveri, persista nel violarli, ovvero se ricorrano altri gravi motivi. Inoltre può essere sciolto su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo degli iscritti.

2. In caso di scioglimento del Consiglio nazionale dell'ordine le funzioni sono esercitate da un commissario straordinario, il quale dispone, entro novanta giorni dalla data dello scioglimento, la convocazione dell'assemblea per l'elezione dei membri del Consiglio stesso.

3. Lo scioglimento del Consiglio nazionale dell'ordine e la nomina del commissario sono disposti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, emanato entro trenta giorni dal verificarsi dei casi di cui al comma 1.

4. Il commissario di cui al comma 2 ha facoltà di nominare, tra gli iscritti nell'albo professionale un comitato composto da un numero di membri da due a sei, uno dei quali con funzioni di segretario, che lo coadiuva nell'esercizio delle sue funzioni.

## ART. 11.

*(Ricorsi avverso le deliberazioni del  
Consiglio nazionale dell'ordine ed in  
materia elettorale).*

1. Le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'ordine, nonché gli atti relativi allo svolgimento delle operazioni elettorali ed alla proclamazione dei risultati, possono essere impugnati dinanzi al tribunale di Roma, dagli interessati o dal procuratore della Repubblica.

## ART. 12.

*(Termine per la presentazione dei ricorsi).*

1. I ricorsi di cui all'articolo 11 sono proposti entro il termine perentorio di

trenta giorni dalla data di notificazione del provvedimento impugnato o dalla proclamazione degli eletti.

2. I ricorsi per questioni elettorali non hanno effetto sospensivo.

ART. 13.

*(Decisioni sui ricorsi).*

1. Sui ricorsi avverso le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'ordine di cui all'articolo 11, il tribunale di Roma provvede in camera di consiglio, sentiti il pubblico ministero e l'interessato.

2. Contro la sentenza del tribunale di Roma gli interessati possono ricorrere alla corte d'appello di Roma, con l'osservanza delle medesime forme previste per il procedimento davanti al tribunale.

ART. 14.

*(Elezioni delle sezioni del Consiglio nazionale dell'ordine).*

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sono determinate le norme per l'elezione del Consiglio nazionale dell'ordine.

2. Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono emanate le norme relative ai procedimenti riguardanti l'iscrizione e la cancellazione dall'albo professionale e quelli in materia disciplinare, che devono essere regolati in modo da assicurare la tutela dei diritti degli interessati e la difesa degli incolpati.

ART. 15.

*(Vigilanza del Ministro di grazia e giustizia).*

1. Il Ministro di grazia e giustizia esercita l'alta vigilanza sull'ordine nazionale degli interpreti di lingua dei segni italiana (LIS).

## ART. 16.

*(Norme transitorie per l'iscrizione all'albo professionale).*

1. Sino a quando non sia data attuazione alle disposizioni sull'esame di Stato di cui all'articolo 5, sono considerati equipollenti al requisito di cui alle lettere c) ed e) del comma 2 dell'articolo 3:

a) per gli interpreti di conferenza:

1) il diploma di laurea in interpretazione conseguito presso una università o istituto universitario italiano, ovvero il diploma di laurea in interpretazione equipollente conseguito presso una università straniera, diploma di interprete di lingua dei segni italiana (LIS) o il diploma di interprete per persone sorde comprovante la frequenza di un corso di durata almeno biennale ed un'esperienza professionale comprovata dall'effettuazione di almeno centoventi giornate di interpretazione, in lingua dei segni italiana, di conferenza;

2) altro diploma di laurea conseguito presso una università o istituto universitario italiano, ovvero un diploma di laurea equipollente conseguito presso una università straniera, un diploma di interprete di lingua dei segni italiana (LIS) o un diploma di interprete per persone sorde comprovante la frequenza di un corso di durata almeno biennale ed un'esperienza di almeno duecento giornate di interpretazione, in lingua dei segni italiana (LIS) di conferenza;

3) il diploma di scuola media superiore, il diploma di interprete di lingua dei segni italiana (LIS) o il diploma di interprete per persone sorde comprovante la frequenza di un corso di durata almeno biennale ed un'esperienza professionale comprovata dall'effettuazione di almeno trecento giornate di interpretazione, in lingua dei segni italiana di conferenza;

b) per gli interpreti di trattativa:

1) il diploma di laurea in interpretazione conseguito presso una università o istituto universitario italiano, ovvero il di-

ploma di laurea in interpretazione equipollente conseguito presso una università straniera, il diploma di interprete di lingua dei segni italiana (LIS) o il diploma di interprete per persone sorde comprovante la frequenza di un corso di durata almeno biennale ed un'esperienza professionale comprovata dall'effettuazione di almeno centoventi giornate di interpretazione, in lingua dei segni italiana, di trattativa;

2) altro diploma di laurea conseguito presso una università o istituto universitario italiano, ovvero un diploma di laurea equipollente conseguito presso una università straniera, un diploma di interprete di lingua dei segni italiana (LIS) o un diploma di interprete per persone sorde comprovante la frequenza di un corso di durata almeno biennale ed un'esperienza di almeno duecento giornate di interpretazione, in lingua dei segni italiana (LIS) di trattativa;

3) il diploma di scuola media superiore, il diploma di interprete di lingua dei segni italiana (LIS) o il diploma di interprete per persone non udenti comprovante la frequenza di un corso di durata almeno biennale ed un'esperienza professionale comprovata dall'effettuazione di almeno trecento giornate di interpretazione, in lingua dei segni italiana di trattativa.

#### ART. 17.

*(Prima formazione dell'albo professionale).*

1. Alla prima formazione dell'albo professionale ed alla sua tenuta fino all'insediamento del Consiglio nazionale dell'ordine provvede una commissione nominata, con proprio decreto, dal Ministro di grazia e giustizia.

2. La commissione di cui al comma 1 ha sede presso il Ministero di grazia e giustizia ed è composta da un magistrato di Corte di cassazione, che la presiede, da due magistrati ordinari, da un docente universitario nelle discipline riguardanti l'interpretazione e la traduzione di conferenza e da un ricercatore del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) esperto nella

lingua dei segni designati dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da due rappresentanti dell'Associazione nazionale interpreti ed operatori per sordomuti (ANIOS) e da un rappresentante di un'associazione di audiolesi.

3. Sono addetti all'ufficio di segreteria magistrati o funzionari del Ministero di grazia e giustizia.

4. In caso di assenza o impedimento del presidente ne fa le veci il membro più anziano di età.

5. Le domande di iscrizione all'albo professionale devono essere dirette a cura degli interessati, fino all'insediamento del consiglio nazionale dell'ordine, al Ministro di grazia e giustizia.

6. La commissione delibera con la presenza di almeno cinque membri, compreso il presidente o chi ne fa le veci. In caso di parità prevale il voto del presidente.

7. La commissione, completata la formazione dell'albo professionale e comunque entro sei mesi dal suo insediamento, lo deposita, nei trenta giorni successivi, presso il Ministero di grazia e giustizia, il quale ne dispone la pubblicazione nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso.

#### ART. 18.

*(Modalità per la formazione dell'albo professionale).*

1. Il Ministro di grazia e giustizia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, procede alla nomina della commissione di cui all'articolo 17 e all'emanazione delle disposizioni concernenti le modalità per la prima formazione dell'albo.

#### ART. 19.

*(Commissario straordinario).*

1. Entro un mese dal deposito dell'albo professionale, il Ministro di grazia e giusti-

zia nomina con proprio decreto un commissario straordinario con l'incarico di provvedere alla tenuta dell'albo stesso fino all'insediamento del Consiglio nazionale dell'ordine, nonché di indire l'elezione dello stesso consiglio.